

**Allegato C al Decreto n. 248 del 30.12.2013 pag. 1/3**CONTRIBUTO A FAVORE DI UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1419/2013):
RICHIESTE NON AMMESSE

| Funzione/i fondamentale/i associata/e | Motivazioni di non ammissibilità |
|---|---|
| Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000 | |
| Comunità Montana dell'Alpago (BL) Ente delegato da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana | Trasferimento della funzione fondamentale: Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ----- ----- |
| Unione dei Comuni Tartaro Tione (VR) | L'Unione presenta una richiesta di contributo per spesa di investimento approvata con "accordo integrativo" assunto in data antecedente al termine dell'8/10/12 che riguarda un acquisto per potenziare il servizio comunale "Gestione beni patrimoniali e del territorio" già attivato dall'unione nel 2001. La richiesta non rientra tra le fattispecie previste al punto 2 lett. b) della DGR n. 1419/2012.. |
| Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra (VI) | La DGR 1419/2013 al punto 2 lett. b) stabilisce che sono destinatarie del contributo regionale le Unioni di Comuni costituite in data anteriore all'8.10.12 a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali. I comuni montani di Valli del Pasubio e di Torrebelvicino, costituenti l'Unione, hanno entrambi una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e pertanto non sono obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Inoltre i provvedimenti di Consiglio Comunale di trasferimento delle funzioni fondamentali e il provvedimento di accettazione e attivazione delle funzioni da parte dell'Unione, sono stati assunti in data antecedente al periodo 8.10.12-8.10.13 indicato dalla DGR 1419/2013 quale presupposto per l'ammissibilità al contributo |

**Allegato C al Decreto n. 248 del 30.12.2013 pag. 2/3**

CONTRIBUTO A FAVORE DI UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1419/2013):
RICHIESTE NON AMMESSE

| Funzione/i fondamentale/i associata/e | Motivazioni di non ammissibilità |
|---|--|
| Forma associativa costituita art. 30 del D.Ivo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.Ivo 267/2000 | Il trasferimento all'Unione della funzione fondamentale da parte del solo Comune di Alano di Piave non rientra tra le fattispecie di ampliamento previste al punto 2 lett.b) della DGR 1419/2013 per l'attribuzione del contributo una tantum .Non si tratta di nuova funzione fondamentale in quanto la stessa è già stata attivata ed è gestita dall'Unione per conto degli altri Comuni associati. |
| Trasferimento della funzione fondamentale : “Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” da parte del Comune di Alano di Piave | La funzione fondamentale risulta già esercitata dai Comuni associati in Unione nella forma della convenzione, art. 30 D.Ivo 267/2000, con i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, con scadenza nel 2015. Il D.Ivo n. 78/2012 stabilisce che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. Inoltre, il competente organo dell'Unione non ha adottato, nel periodo previsto dalla DGR 1419/2013, atti di subentro nella Convenzione per conto dei Comuni ad essa appartenenti, assumendo altresì il ruolo di ente responsabile dell'esercizio associato come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 18/2012. |
| Trasferimento della funzione fondamentale: Polizia municipale e polizia amministrativa locale | Convenzione tra i Comuni di: S.Martino di Venezze, Ceregnano, Gavello, Pettorazza Grimani, Villanova Marchesana <u>Capofila:S.Martino di Venezze (RO)</u> |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**Allegato C al Decreto n. 248 del 30.12.2013 pag. 3/3**

| Funzione/i fondamentale/i associata/e | Motivazioni di non ammissibilità |
|--|--|
| Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000 | |
| Convenzione tra i Comuni di: Este, Sant'Urbano e Villa Estense <u>Capofila:</u> Este (PD) | La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee:quella del “Basso Veneto” e di “Elevata urbanizzazione” |
| Convenzione tra i Comuni di: Schio, Santorso, S.Vito Leguzzano, Monte di Malo, Posina, Piovene Rocchette, Comunità Montana Leogra Timonchio e Unione dell'Alta Val Leogra <u>Capofila:</u> Schio(VI) | La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee:quella “Montana o parzialmente montana” e del “Veneto Centrale” |
| Convenzione tra i Comuni di: Portogruaro, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore <u>Capofila:</u> Portogruaro(VE) | La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee:quella del “Veneto centrale” e di “Elevata urbanizzazione” |